



CONDIZIONI GENERALI DI TRASPORTO E DI SERVIZIO

Versione 3.0 – Data emissione: 01/05/2026 – Sostituisce integralmente la Rev. 2.0 del 09/03/2026

Sede legale	Viale Papa Giovanni XXIII, 21 – 43015 Noceto (PR)
Tel. / Web	0521 620669 www.schiavettatrasporti.it
P.IVA / C.F.	01805810346
REA	PR-179884
Codice LEI	81560063DD6202453C97
PEC	schiavetta.maurizio@pec.it
e-mail	info@schiavettatrasporti.it logistica@schiavettatrasporti.it
Albo Autotrasportatori	PR4253696/D
REN	M0042538 del 06/03/2013
Licenza Comunitaria	M/00107351/1189820 – valida dal 28/01/2024 al 27/01/2029
Rating di legalità AGCM	★+ (RT19203) – attribuito il 14/10/2025
Attività dal	1955 ATECO 49.41.00 – Trasporto merci su strada

Le clausole contrassegnate con ★ sono nuove rispetto alla Rev. 2.0. Le clausole indicate come "rafforzate" sostituiscono o integrano quelle precedenti. Si raccomanda al Committente di prenderne visione prima del conferimento di qualsiasi incarico.

1. Oggetto e ambito di applicazione

1.1. Le presenti Condizioni Generali disciplinano tutti i servizi di trasporto, logistica, ritiro, consegna, movimentazione merci e attività accessorie svolte da Schiavetta Trasporti S.R.L. (di seguito "Vettore").

1.2. Le condizioni si applicano a ogni incarico conferito al Vettore, anche se non espressamente accettato per iscritto dal Committente, purché richiamate tramite link o comunicazione elettronica.

1.3. Eventuali deroghe sono valide solo se formalmente concordate per iscritto.

2. Accettazione delle condizioni

2.1. Il conferimento dell'incarico, l'invio di documenti, la richiesta di preventivo o il semplice avvio delle operazioni comportano accettazione integrale delle presenti Condizioni Generali.

2.2. Pubblicazione e conoscenza delle Condizioni:

Le Condizioni sono pubblicate su: www.schiavettatrasporti.it/condizionigenerali e su [kdrive.infomaniak.com \(documento condiviso\)](http://kdrive.infomaniak.com/documento_condiviso) e si intendono conosciute dal Committente al momento dell'ordine. In caso di indisponibilità del secondo link, il testo vigente è quello pubblicato su www.schiavettatrasporti.it.

2.3. In caso di contrasto tra le presenti Condizioni ed eventuali documenti del Committente, prevalgono le presenti.

3. Obblighi del Committente – Dati, documenti ed informazioni

3.1. Il Committente deve fornire tutte le informazioni necessarie all'esecuzione del servizio in forma completa, veritiera, leggibile ed in tempo utile.

3.2. Il Committente garantisce la correttezza di:

- DDT, CMR, booking, istruzioni operative;
- pesi, dimensioni, volumi, tipologia della merce;
- eventuali dichiarazioni ADR, merci pericolose o soggette a restrizioni;
- orari, referenti, indirizzi e procedure di accesso ai siti di carico/scarico.

3.3. Merci pericolose / ADR – Manleva rafforzata:

★ NOVITÀ Rev.3 – Clausola ADR rafforzata

Il Committente che ometta, ritardi o comunichi in modo inesatto la natura, la classificazione ADR, le caratteristiche di pericolosità o le prescrizioni di legge relative alla merce affidata al trasporto è l'unico responsabile di ogni conseguenza, diretta o indiretta, che ne derivi. Il Committente manleva integralmente il Vettore da sanzioni amministrative, bonifiche, sequestri, fermo veicolo, revoche di autorizzazione, danni a terzi, spese legali e ogni altro onere derivante dalla mancata o errata comunicazione ADR o di altre prescrizioni normative obbligatorie. Il Vettore si riserva il diritto di rifiutare immediatamente la merce e di addebitare tutti i costi conseguenti al Committente.

3.4. Trattenuta forfettaria spese:

★ NOVITÀ Rev.3 – Trattenuta forfettaria 10% su rimborsi imputabili al Vettore

Qualora il Committente richieda al Vettore il rimborso di costi, penali, maggiorazioni o addebiti conseguenti al mancato rispetto di orari tassativi, slot operativi o vincoli comunicati, e tali importi risultino diretti, documentati e causalmente imputabili al Vettore, l'eventuale riconoscimento degli stessi avverrà al netto di una trattenuta forfettaria pari al 10% dell'importo richiesto, a titolo di compensazione per spese amministrative, gestione pratica, verifica documentale, attività di contestazione/riconciliazione, riorganizzazione operativa e gestione contabile conseguenti all'addebito. Resta inteso che la suddetta trattenuta non costituisce rinuncia del Vettore a contestare, in tutto o in parte, l'an, il quantum, la causalità o la documentazione dell'addebito ricevuto.

4. Clausola di responsabilità per dati incompleti o difformi (rafforzata)

4.1. Il Committente è l'unico responsabile della completezza e correttezza dei dati e dei documenti forniti.

4.2. Il Vettore non è tenuto a verificare, analizzare, interpretare o identificare errori, omissioni, incongruenze o documenti non leggibili.

4.3. Conseguenze delle difformità dichiarate:

Qualsiasi difformità rispetto ai dati dichiarati (peso, dimensioni, tempi, appuntamenti, vincoli di accesso, documenti mancanti o erronei) comporta:

- a) adeguamento automatico del preventivo, secondo listino extra-costi;
- b) facoltà del Vettore di sospendere o rifiutare il servizio;
- c) manleva totale del Vettore da ogni responsabilità derivante.

4.4. Ogni costo aggiuntivo generato da informazioni incomplete sarà interamente a carico del Committente.

5. Preventivi, tariffe ed extra costi

5.1. I preventivi sono formulati sulla base delle informazioni ricevute dal Committente e sono da considerarsi non vincolanti in caso di dati incompleti o difformi.

5.2. Tolleranza pesi e volumi:

★ NOVITÀ Rev.3 – Clausola tolleranza pesi/volumi + limite Codice della Strada

I preventivi sono formulati sulla base dei dati dichiarati dal Committente. È ammessa una tolleranza massima del 5% tra i valori dichiarati e quelli effettivi relativi a peso, volume, ingombro o numero di colli. Tale tolleranza trova applicabilità solo se non comporta l'infrazione dei limiti di legge per quanto riguarda la sagoma, il peso e quant'altro previsto dal Codice della Strada inerente al complesso veicolare nel suo insieme; qualora non sia applicabile, resta valido tutto quanto qui riportato ma la tolleranza di applicabilità è da considerarsi pari allo 0%. Qualora la difformità superi tale soglia, il Vettore applicherà automaticamente l'adeguamento tariffario corrispondente alla merce effettivamente ritirata o consegnata, secondo il listino vigente.

5.3. Extra costi automatici (elenco non esaustivo):

- attese superiori a 30 minuti (vedere art. 11.2);
- documentazione errata, incompleta o da rigenerare;
- pesi/dimensioni difformi oltre il 5% di tolleranza;
- merci ADR non dichiarate;
- consegne rifiutate, tentativi aggiuntivi;
- accessi limitati non comunicati;
- giacenze o costi di sosta;
- pedaggi, ZTL, accessi a zone limitate non comunicati preventivamente;
- traghetti, attraversamenti speciali non inclusi nel preventivo.

5.4. Adeguamento corrispettivi per variazione del costo del carburante – Fuel Surcharge:

I corrispettivi dei servizi di trasporto sono determinati anche tenendo conto dell'incidenza del costo del carburante per autotrazione, in conformità al D.Lgs. 21 novembre 2005 n. 286 e successive modifiche. Il Fuel Surcharge è disciplinato dall'apposito Addendum allegato alle presenti condizioni, che ne costituisce parte integrante.

5.5. Revisione automatica tariffe per incremento strutturale dei costi:

★ NOVITÀ Rev.3 – Revisione automatica tariffe – pedaggi, salari, normative, ZTL, ETS

Ferma la disciplina del Fuel Surcharge, il Vettore ha facoltà di adeguare unilateralmente le tariffe in caso di incremento documentabile dei costi operativi superiore al 3% annuo derivante da una o più delle seguenti voci: pedaggi autostradali e infrastrutturali; costo del lavoro e contributi; modifiche normative (nazionali o comunitarie); costi di conformità ambientale (ETS, emissioni, Euro VI e simili); diritti di accesso a Zone a Traffico Limitato (ZTL) o altre aree regolamentate; costi di traghetti e attraversamenti obbligatori; ogni altra voce di costo strutturalmente modificata da provvedimenti esterni al controllo del Vettore. L'adeguamento sarà comunicato per iscritto con un preavviso di almeno 30 giorni per i servizi continuativi, ed applicato immediatamente per i servizi non ancora eseguiti o non ancora confermati.

5.6. In assenza di tariffa specifica si applicano i listini vigenti del Vettore; in mancanza anche di questi, il corrispettivo sarà determinato dal Vettore secondo criteri di ragionevolezza, avuto riguardo ai costi effettivi, ai tempi operativi, ai mezzi impiegati, alle distanze percorse e alle attività concretamente svolte.

5.7. Annullamento, rinvio o modifica del servizio:

In caso di annullamento, rinvio, sospensione o modifica dell'incarico da parte del Committente dopo l'accettazione dell'ordine da parte del Vettore, il Committente sarà comunque tenuto al rimborso di tutti i costi già sostenuti e al pagamento di un corrispettivo proporzionato all'attività già svolta, alla disponibilità del mezzo impegnato e all'organizzazione del servizio. Qualora l'annullamento, il rinvio o la mancata esecuzione intervengano quando il mezzo sia già stato programmato, inviato sul luogo di carico o comunque reso operativo per il servizio, il Vettore avrà diritto di addebitare anche il viaggio a vuoto, il fermo mezzo, il tempo uomo, pedaggi, spese vive e ogni altro onere conseguente. In ogni caso, l'annullamento o il rinvio dell'incarico non liberano il Committente dal pagamento delle attività già eseguite o dei costi maturati fino al momento della comunicazione.

6. Rifiuto, sospensione o modifica del servizio

Il Vettore può rifiutare o sospendere il servizio in caso di:

- documenti mancanti o non leggibili;
- difformità sostanziali tra merce dichiarata e reale;
- mancata sicurezza delle operazioni;
- violazioni normative (ADR, limiti di asse, ecc.).

7. Forza maggiore e impedimenti operativi

Il Vettore non sarà responsabile per ritardi, sospensioni, impossibilità di esecuzione o maggiori costi derivanti da cause fuori dal proprio ragionevole controllo, incluse: traffico eccezionale, incidenti, scioperi, eventi atmosferici, chiusure stradali, controlli delle autorità, indisponibilità dei siti operativi, provvedimenti amministrativi, guasti, interruzioni di servizio o altri eventi impeditivi. In tali casi il Vettore avrà diritto alla revisione dei tempi di esecuzione e al rimborso dei costi aggiuntivi sostenuti.

8. Responsabilità del Vettore

8.1. La responsabilità del Vettore è regolata dal Codice Civile e, ove applicabile, dalla Convenzione CMR, con relative limitazioni di indennizzo.

8.2. Il Vettore non risponde di:

- ritardi dovuti a traffico, incidenti, controlli, meteo, chiusure impreviste;
- danni indiretti (fermi produttivi, penali, perdite operative);
- imballi non idonei;
- errori o omissioni del Committente.

8.3. In ogni caso, la responsabilità del Vettore resta limitata nei termini massimi consentiti dalla normativa applicabile, dal Codice Civile e, ove applicabile, dalla Convenzione CMR.

8.4. Esecuzione tramite sub-vettori e terzi incaricati:

Il Vettore potrà eseguire in tutto o in parte il servizio mediante sub-vettori, ausiliari, corrispondenti, depositari, partner logistici o altri terzi incaricati, restando salva l'applicazione delle presenti condizioni generali anche alle attività affidate a terzi, per quanto compatibili. Il Committente riconosce sin d'ora tale facoltà organizzativa del Vettore e rinuncia a sollevare contestazioni per il solo fatto che il servizio sia stato eseguito, in tutto o in parte, tramite terzi incaricati dal Vettore.

8.5. Rivalsa automatica su sub-vettori e Committente:

★ NOVITÀ Rev.3 – Clausola diritto di rivalsa automatica

Qualora il Vettore riceva dal sub-vettore o da un terzo incaricato richieste di rimborso per soste, attese, fermi mezzo, extra-costi operativi o altri oneri riconducibili a cause imputabili al Committente (inclusi dati errati, luoghi inaccessibili, merce non pronta, orari non rispettati), il Vettore avrà diritto di rivalersi automaticamente e integralmente nei confronti del Committente per i corrispondenti importi, con addebito diretto in fattura.

9. Assicurazione

9.1. Il Vettore dispone di assicurazione vettoriale con massimali secondo legge.

9.2. Eventuali coperture aggiuntive ("All Risk", valore dichiarato) sono disponibili solo su richiesta scritta e con sovrapprezzo.

9.3. In assenza di specifica copertura aggiuntiva, i limiti di responsabilità restano quelli di legge.

10. Imballo e preparazione della merce

10.1. Il Committente deve garantire imballo conforme e idoneo alla movimentazione.

10.2. Danni dovuti a imballo insufficiente sono esclusivamente a carico del Committente.

10.3. I pallet devono essere stabili, integri e adatti al peso.

11. Carico, scarico e condizioni operative

11.1. Siti di carico e scarico devono essere accessibili, aperti e sicuri.

11.2. Attesa del mezzo – addebito per sosta:

Il tempo di attesa del mezzo presso i luoghi di carico, scarico, consegna, ritiro, accesso, verifica documentale o altre operazioni connesse al servizio, eccedente 30 (trenta) minuti, comporterà l'addebito al Committente di un corrispettivo per sosta / attesa / fermo mezzo pari a Euro 1,00 per ogni minuto di attesa eccedente i primi 30 (trenta) minuti e fino al compimento del 90° minuto, oltre IVA se dovuta. Per le operazioni di carico e scarico, superato il periodo di franchigia di legge, resta fermo il diritto del Vettore all'indennizzo di legge ex art. 6-bis D.Lgs. 286/2005. Gli importi previsti dal presente articolo si intendono aggiuntivi rispetto a eventuali ulteriori diritti, indennizzi, danni, spese o maggiori compensi spettanti al Vettore in forza di legge o di contratto.

11.3. Impossibilità di consegna o ritiro:

Qualora la consegna, lo scarico, il ritiro o la prosecuzione del trasporto non siano possibili per cause non imputabili al Vettore, ovvero per assenza del destinatario, rifiuto della merce, indisponibilità dei luoghi, mancanza di istruzioni, documentazione irregolare o altri impedimenti operativi, il Vettore avrà facoltà di sospendere il servizio, porre la merce in giacenza, depositarla presso i propri locali o presso terzi, ovvero adottare ogni misura ragionevolmente necessaria alla custodia e conservazione della merce. Tutti i relativi costi, incluse giacenza, deposito, trasferimento, riconsegna, custodia, sosta, fermo mezzo, spese amministrative e ogni altro onere conseguente, saranno interamente a carico del Committente. In assenza di tempestive istruzioni scritte del Committente, il Vettore potrà adottare le soluzioni ritenute più opportune per la tutela della merce e del proprio operato, fermo restando il diritto al rimborso integrale dei costi sostenuti e al pagamento del corrispettivo maturato.

11.4. Obbligo di pagamento autonomo – Clausola solve et repete rafforzata:

★ NOVITÀ Rev.3 – Solve et repete rafforzato – obbligazione autonoma di pagamento

Il pagamento delle fatture emesse dal Vettore costituisce obbligazione autonoma, liquida ed esigibile, indipendentemente da contestazioni relative ad altri servizi, rapporti o presunti crediti. Il Committente non potrà sospendere, ritardare, ridurre o compensare, neppure parzialmente, i pagamenti dovuti al Vettore in ragione di contestazioni, reclami, presunti danni, penali, note di addebito o pretese di qualsiasi natura, salvo previo accordo scritto con il Vettore oppure diverso provvedimento definitivo dell'Autorità competente. Eventuali contestazioni relative al servizio dovranno essere formulate separatamente e non legittimano, di per sé, il mancato o ritardato pagamento delle fatture emesse.

11.5. Diritto di ritenzione:

Fermo quanto previsto dalla legge, il Vettore avrà diritto di trattenere merci, documenti o altri beni nella propria disponibilità in relazione al servizio eseguito, nei limiti consentiti dalla normativa applicabile, fino all'integrale pagamento dei corrispettivi, spese, indennizzi, accessori e di ogni altro credito maturato nei confronti del Committente in dipendenza del rapporto contrattuale. L'eventuale esercizio del diritto di ritenzione non comporterà alcuna rinuncia agli ulteriori diritti o azioni del Vettore per il recupero del proprio credito.

12. Tempi di resa

12.1. I tempi di resa e gli orari di consegna indicati in offerta, ordine o booking sono da intendersi come puramente indicativi, salvo diverso accordo formale scritto del Vettore.

12.2. Esclusione dei termini essenziali:

★ NOVITÀ Rev.3 – Nessun termine essenziale salvo accordo scritto del Vettore

I termini di resa e gli orari di consegna o ritiro non costituiscono termini essenziali del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 del Codice Civile, salvo espressa accettazione scritta del Vettore in tal senso. Il mancato rispetto di termini non qualificati come essenziali non attribuisce al Committente il diritto di risolvere il contratto né di richiedere risarcimento per perdite indirette.

12.3. Nessuna responsabilità per ritardi non imputabili al Vettore.

13. Reclami, riserve e termini di contestazione

13.1. Modalità di contestazione del servizio:

Eventuali contestazioni relative a perdita, avaria, danno, ritardo, difformità o irregolarità del servizio dovranno essere formulate dal destinatario o dal Committente con riserve specifiche, motivate e documentate, da apporsi immediatamente sui documenti di trasporto o di consegna, ove il vizio sia apparente. Le contestazioni non immediatamente rilevabili dovranno comunque essere comunicate al Vettore per iscritto, con descrizione dettagliata e documentazione di supporto, entro il termine previsto dalla normativa applicabile e, in ogni caso, senza ritardo. In mancanza di tempestive riserve o contestazioni scritte, la prestazione del Vettore si intenderà accettata, fatti salvi i limiti inderogabili di legge.

13.2. Decadenza per contestazioni economiche:

★ NOVITÀ Rev.3 – Decadenza contestazioni economiche – 7 giorni dalla fattura

Eventuali contestazioni relative a importi fatturati, extra-costi, supplementi, soste, fuel surcharge, adeguamenti tariffari o altre voci economiche dovranno essere formulate per iscritto al Vettore entro 7 (sette) giorni di calendario dal ricevimento della fattura. Decorso tale termine senza contestazione scritta, gli importi fatturati si intenderanno definitivamente accettati e il Committente decade dal diritto di sollevare eccezioni economiche di qualsiasi natura su quella fattura.

14. Prova del servizio

14.1. Elementi di prova ammessi:

Salvo prova contraria, costituiscono elementi idonei a dimostrare l'esecuzione del servizio, i tempi operativi, la presenza del mezzo, la consegna, l'attesa, la giacenza, la mancata consegna o altri fatti rilevanti del rapporto: CMR, DDT, POD, ordini di trasporto, registrazioni cronotachigrafiche, sistemi GPS o di geolocalizzazione, timbri, firme anche elettroniche, e-mail, messaggi su piattaforme di messaggistica istantanea (inclusi WhatsApp, Telegram e applicazioni equivalenti), portali cliente, documentazione fotografica, attestazioni del conducente e ogni altra documentazione ragionevolmente utilizzabile.

★ NOVITÀ Rev.3 – WhatsApp e messaggistica istantanea espressamente inclusa come prova

Il Committente prende atto ed accetta che le comunicazioni via WhatsApp, Telegram, SMS o applicazioni di messaggistica istantanea hanno valore probatorio equivalente alle comunicazioni e-mail, ai fini della prova dell'incarico, delle istruzioni impartite, delle modifiche concordate e di ogni altro fatto rilevante del rapporto contrattuale.

15. Fatturazione e pagamenti

15.1. I pagamenti devono avvenire alle scadenze concordate. Salvo diversi accordi espressi in forma scritta, il pagamento si intende a mezzo bonifico bancario a 60 giorni data fattura fine mese.

15.2. Interessi di mora, recupero automatico e spese legali:

★ NOVITÀ Rev.3 – Interessi D.Lgs. 231/2002 + €40 forfait + spese legali stragiudiziali automatiche

In caso di ritardo nel pagamento, maturano automaticamente interessi moratori ai sensi del D.Lgs. 231/2002 (tasso BCE maggiorato di 8 punti percentuali), un importo forfettario di Euro 40,00 per spese di recupero ex art. 6 D.Lgs. 231/2002, nonché il rimborso delle spese legali stragiudiziali eventualmente sostenute dal Vettore per il recupero del credito (lettere di messa in mora, diffide, attività di sollecito tramite legale). Tali importi sono dovuti automaticamente senza necessità di ulteriore costituzione in mora.

15.3. Sospensione dei servizi per peggioramento affidabilità:

★ NOVITÀ Rev.3 – Sospensione immediata per peggioramento affidabilità

Il Vettore si riserva il diritto di sospendere immediatamente i servizi in corso e nuovi incarichi, richiedere pagamenti anticipati o ridurre i termini di pagamento in caso di:

- ritardi nei pagamenti o insoluti;
- segnalazione di protesti cambiari;
- apertura di procedure concorsuali (fallimento, concordato, liquidazione giudiziale);
- revoca o riduzione significativa di affidamenti assicurativi o creditizi;
- segnalazioni negative in centrali rischi;
- ogni altro elemento che faccia ragionevolmente presupporre un peggioramento della solvibilità del Committente.

16. Foro competente

Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di Parma. È fatto salvo ogni caso di competenza inderogabile previsto dalla legge.

17. Clausola di salvaguardia

L'eventuale invalidità di una clausola non pregiudica la validità delle altre.

18. Approvazione specifica delle clausole ex art. 1341 c.c.

★ NOVITÀ Rev.3 – Approvazione specifica clausole vessatorie B2B – art. 1341 c.c.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Committente dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole, che potrebbero essere qualificate come onerose:

- Art. 3.4 – Trattenuta forfettaria spese amministrative (10%);
- Art. 4 – Clausola di responsabilità per dati incompleti o difformi;
- Art. 5.7 – Corrispettivo per annullamento, rinvio o modifica del servizio;
- Art. 8 – Limitazioni della responsabilità del Vettore;
- Art. 11.4 – Clausola solve et repete rafforzata / obbligazione autonoma di pagamento;
- Art. 12.2 – Esclusione dei termini essenziali;
- Art. 13.2 – Decadenza per contestazioni economiche (7 giorni);
- Art. 15.3 – Sospensione immediata per peggioramento affidabilità;
- Art. 16 – Foro competente esclusivo di Parma.

Il Committente, con la propria firma o con il conferimento dell'incarico secondo le modalità di cui all'art. 2.1, dichiara di avere letto, compreso e specificamente approvato le clausole di cui sopra.

ADDENDUM – DISCIPLINA OPERATIVA DEL FUEL SURCHARGE

Schiavetta Trasporti S.R.L. – Versione 1.0 – Data emissione: 09/03/2026

A1. Premesse

Il presente Addendum disciplina i criteri operativi di applicazione del supplemento carburante ("Fuel Surcharge"), ai sensi della clausola 5.4 delle Condizioni Generali relativa all'adeguamento dei corrispettivi per variazione del costo del carburante. Il presente Addendum integra le Condizioni Generali e ne costituisce parte integrante. Per quanto non espressamente disciplinato, si applicano le condizioni generali vigenti.

A2. Ambito di applicazione

Il Fuel Surcharge si applica a tutti i servizi di trasporto affidati al Vettore ed eseguiti a decorrere dal 09/03/2026, salvo diverso accordo scritto tra le parti.

A3. Fonte di riferimento del prezzo del gasolio

Il prezzo del gasolio di riferimento sarà determinato sulla base del costo medio mensile effettivamente sostenuto dal Vettore per i rifornimenti, risultante dalla media ponderata delle fatture di acquisto, ricevute, estratti conto carburante o altra documentazione contabile equivalente riferita al periodo di riferimento. Il Vettore conserverà idonea documentazione e, su ragionevole richiesta del Committente, potrà fornire evidenza del criterio adottato, fermo il diritto di oscurare dati sensibili o commerciali.

A4. Valore base iniziale

Il valore base iniziale del gasolio è fissato in Euro 1,264/litro, corrispondente al valore medio rilevato nel mese di gennaio 2026.

A5. Soglia di neutralità

Nessun adeguamento sarà applicato qualora la variazione del prezzo del gasolio, in aumento o in diminuzione, resti contenuta entro il 2% rispetto al valore base o rispetto all'ultimo valore di riferimento applicato.

A6. Misura del Fuel Surcharge

Qualora la variazione del prezzo del gasolio superi la soglia di cui all'articolo A5, si applicherà il seguente supplemento carburante, calcolato sulla tariffa netta di trasporto:

Variazione gasolio vs valore base	Fuel Surcharge applicabile
fino al 2%	0%
oltre 2% e fino al 5%	2%
oltre 5% e fino al 8%	3,5%
oltre 8% e fino al 12%	5%
oltre 12% e fino al 16%	6,5%
oltre 16% e fino al 20%	8%
oltre 20% e fino al 25%	10%
oltre 25% e fino al 30%	12%
oltre 30%	Revisione straordinaria

Oltre una variazione del 30% rispetto al valore base, il Vettore avrà diritto a una revisione straordinaria dei corrispettivi, da determinarsi in misura ragionevole e proporzionata. In presenza di eventi geopolitici, bellici, sanzionatori o energetici idonei a provocare gravi turbative del mercato, il Vettore potrà applicare misure straordinarie previa comunicazione scritta al Committente.

A7. Frequenza di aggiornamento

Il Fuel Surcharge sarà verificato e aggiornato con cadenza mensile, sulla base del valore medio del gasolio relativo al mese precedente, e troverà applicazione ai servizi eseguiti nel mese successivo. Per i servizi spot, urgenti o eccezionali, il Vettore si riserva la facoltà di applicare il Fuel Surcharge sulla base del valore più aggiornato disponibile al momento dell'offerta o della conferma d'ordine.

A8. Esposizione in fattura

Il Fuel Surcharge sarà evidenziato separatamente in fattura con la dicitura "Supplemento carburante / Fuel Surcharge".

A9. Variazioni in diminuzione

In caso di riduzione del prezzo del gasolio oltre la soglia di cui all'articolo A5, il supplemento sarà ridotto o azzerato in misura corrispondente secondo gli scaglioni applicabili.

A10. Clausola di salvaguardia

Resta salva la facoltà del Vettore di rivedere le percentuali del presente Addendum in caso di eventi eccezionali o di grave turbativa dei mercati energetici, previa comunicazione scritta al Committente.

ACCETTAZIONE DEL COMMITTENTE

Per presa visione, integrale accettazione e approvazione specifica delle clausole di cui all'Art. 18 (ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.)

Ragione sociale del Committente: _____

Luogo e data: _____

Timbro e firma del Committente

Nota: la mancata restituzione del presente documento con timbro e firma non pregiudica in alcun modo la validità, l'efficacia e l'opponibilità delle presenti Condizioni Generali di Trasporto e Servizio e del relativo Addendum nei confronti del Committente. Le predette condizioni si intendono integralmente accettate per effetto del conferimento di qualsiasi incarico al Vettore, ai sensi dell'art. 2.1.